

ALLEGATO C

Al Comune di Crotona

OGGETTO: manifestazione di interesse per il servizio di rimozione veicoli

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445**

Il sottoscritt _____

nat il _____ a _____ (____)

residente nel Comune di _____ (____) Stato _____

Via/Piazza _____ n. _____

in qualità di _____

della Ditta _____

avente sede legale nel Comune di _____ (____)

Via/Piazza _____ n. _____

e-mail: _____

telefono n. _____ pec: _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA n. _____

CHIEDE

Di essere ammesso alla manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- o di aver preso attenta visione del "Capitolato d'Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli", che disciplina le condizioni di concessione, di aggiudicazione, e di espletamento del servizio e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

ai sensi dell'art. 354, comma 1 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- o cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.;
- o età non inferiore ad anni 21;
- o licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 od equivalente titolo autorizzativo;
- o di avere nella propria disponibilità almeno due veicoli con le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e nell'art. 12 del D.P.R. 495/1992 regolarmente omologati;
- o di essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per massimali indicati dal D.M. 401/98 art. 4;
- o non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- o non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- o non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso procedimenti per interdizione o inabilitazione;
- o non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- o autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla normativa in tema di trasporto di veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono ai sensi dell'art 159 del Codice della Strada e della normativa vigente per il trasporto di "rifiuti speciali";
- o essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto del presente atto;

- disporre di personale specializzato non inferiore a due unità (compreso il concessionario), con esperienza pluriennale nel settore o affini in possesso delle abilitazioni previste dalla vigente normativa;
- disporre di un'adeguata, idonea e sicura area per la custodia dei veicoli rimossi ubicata nel territorio del Comune di Crotone;
- non trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e seguire, al Capo II del D.Lgs. 36/2023;

altresì di assicurare:

- la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito, nell'ambito del territorio comunale di Crotone costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia per il deposito dei veicoli rimossi;
- l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato e in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- lo svolgimento del servizio sia **per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00** con obbligo di restituzione negli orari di apertura degli uffici della polizia locale e facoltà nei rimanenti orari;
- la tempestività dell'intervento non superiore ai venti minuti dal momento della chiamata, per garantire adeguate esigenze di celerità e efficienza del servizio.
- in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione di avvertire il Comando per informare l'utente della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo.

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.

Data _____

Firma Legale Rappresentante

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze finalizzate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma Legale Rappresentante

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI.

Articolo 1 – Oggetto del servizio

I servizi richiesti sono:

- rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli in fermata e/o in sosta irregolare disposti dalla Polizia Locale di Crotone ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/1992, nonché dell'art. 354 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- recupero o spostamento e custodia di quei veicoli che, pur in sosta regolare, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti;
- veicoli fatti rimuovere a tutela della proprietà privata come veicoli rubati o posti in custodia a disposizione dei proprietari/conducenti infortunati nel corso di sinistri stradali quando i proprietari o i terzi non siano in grado di assumerne la custodia ex articolo 2028 del Codice Civile;
- spostamento di veicoli a servizio di persone invalide per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti.

Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio

Il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:

- ✓ l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Locale;
- ✓ il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre 20 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositeria al luogo dell'intervento e viceversa;
- ✓ i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro;
- ✓ il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi;
- ✓ la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, e rimozione ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestate da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Locale per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;
- ✓ il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale prestampato a carico del concessionario, riportante le tariffe del tariffario approvato dalla Giunta Comunale, che l'utente potrà ritirare presso gli uffici del comando di Polizia Locale. Nei giorni ricadenti in festivi e prefestivi il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la depositeria del concessionario affidatario del servizio;
- ✓ il pagamento relativo alla custodia del veicolo dovranno essere corrisposte al momento del ritiro dello stesso presso la depositeria del concessionario affidatario del servizio;
- ✓ se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;

✓ la Polizia Locale può disporre l'apposizione di blocchi, con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia nei casi in cui:

- a) il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione;
- b) non sia possibile procedere alla rimozione del veicolo sanzionato a causa delle particolari caratteristiche costruttive dello stesso, che ne impediscano lo spostamento senza arrecare danni al mezzo.

Per la rimozione del blocco, l'avente diritto deve farne richiesta alla Polizia Locale che provvederà ad inviare sul posto addetto della ditta concessionaria del servizio. La rimozione del blocco è effettuata previo pagamento da parte del proprietario o avente titolo alla restituzione del veicolo, delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco secondo le modalità stabilite dall'art. 398 del D.P.R. 495/92. Il concessionario procede direttamente alla riscossione delle somme suddette e provvede alla rimozione del blocco redigendo apposito verbale di cui una copia è rilasciata all'avente diritto insieme alla ricevuta di pagamento delle spese. Le operazioni di sbloccaggio possono avvenire anche senza la presenza dell'agente di Polizia Locale e, dell'avvenuta rimozione del blocco il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando.

✓ il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositaria e con cadenza bisettimanale dovrà comunicare alla Polizia Locale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

Articolo 3 – Durata della concessione

La concessione avrà durata triennale dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa aggiudicataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi (sei).

Articolo 4 – Costo del servizio

✓ Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune, per tutte le situazioni di cui all'Art. 1 del presente capitolato.

✓ Il valore presunto triennale della concessione è stimato indicativamente in € 42.631,50 oltre l'IVA ai sensi di legge, valore riferito ad una cifra stimata sulla base dei dati degli anni 2021 e 2022 in 293 autovetture rimosse, e 1 giorno di custodia (successivo a quello di ingresso in depositaria) al costo presunto di € 4,00 per autovetture in luogo scoperto. Si precisa che la stima è meramente indicativa e presunta. Il concessionario quindi non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale né in caso di mancato raggiungimento dell'importo né in quello di superamento del medesimo, essendo il rischio operativo interamente in capo al concessionario ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 36/2023.

✓ Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà il tariffario approvato dalla Giunta Comunale e dovrà versare al Comune di Crotone a titolo di onere concessorio annuo la somma di € 120,00.

Articolo 5 – Requisiti del Concessionario

I soggetti o ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 354, comma 1 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.;
- ✓ età non inferiore ad anni 21;
- ✓ licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 od equivalente titolo autorizzativo;

- ✓ di avere nella propria disponibilità almeno due veicoli con le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e nell'art. 12 del D.P.R. 495/1992 regolarmente omologati;
- ✓ di essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per massimali indicati dal D.M. 401/98 art. 4;
- ✓ non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- ✓ non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- ✓ non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso procedimenti per interdizione o inabilitazione;
- ✓ non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- ✓ autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla normativa in tema di trasporto di veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono ai sensi dell'art 159 del Codice della Strada e della normativa vigente per il trasporto di " rifiuti speciali";
- ✓ essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto del presente atto;
- ✓ disporre di personale specializzato non inferiore a due unità (compreso il concessionario), con esperienza pluriennale nel settore o affini in possesso delle abilitazioni previste dalla vigente normativa;
- ✓ disporre di un'adeguata, idonea e sicura area per la custodia dei veicoli rimossi ubicata nel territorio del Comune di Crotone;
- ✓ non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

Articolo 6 – Condizioni di esecuzione

Il Concessionario, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, dovrà assicurare:

- ✓ la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito, nell'ambito del territorio comunale di Crotone costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia per il deposito dei veicoli rimossi, da dimostrare prima dell'aggiudicazione efficace tramite la produzione di idoneo atto scritto attestante la disponibilità stessa;
- ✓ l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato e in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- ✓ lo svolgimento del servizio sia **per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00** con obbligo di restituzione negli orari di apertura degli uffici della polizia locale e facoltà nei rimanenti orari;
- ✓ la tempestività dell'intervento, che non deve essere superiore ai venti minuti dal momento della chiamata, per garantire adeguate esigenze di celerità e efficienza del servizio.

Il Concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione dovrà provvedere ad avvertire il Comando per informare l'utente della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo.

Articolo 7 – Aggiudicazione e Stipula del contratto

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà affidato ai sensi dell'art. 187 *"Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea"* del D.Lgs 36/2023;

L'operatore economico aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare apposito contratto in forma di scrittura privata (lettera commerciale) e a provvedere al pagamento del canone annuo di concessione del servizio.

Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
il presente capitolato speciale;
dichiarazione dei requisiti richiesti.

Articolo 9 – Inizio dell’esecuzione

L’esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso.

Articolo 10 – Obblighi generali del concessionario e del comune

Il Concessionario dovrà espletare il servizio dettagliato all’articolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuto in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;
 - ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall’articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
 - ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico il tariffario approvato dalla Giunta Comunale la tariffe e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza;
- ad utilizzare per l’espletamento del servizio:
- almeno 1 (uno) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l’espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
 - a comunicare con tempestività al Servizio di Polizia Locale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell’istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l’effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Servizio di Polizia Locale.

Presso il Servizio di Polizia Locale è istituito un registro mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.

Il Concessionario dovrà inviare con cadenza bisettimanale alla Polizia Locale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

Articolo 11 - Mancato recupero delle spese

Nell’eventualità di sosta di veicoli rimossi, per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:

- traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell’art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale.

Articolo 12– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

- ✓ Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.
- ✓ Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
- ✓ Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.

Articolo 13 – Sub-concessione

E' fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere o sub concedere il contratto.

Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

- ✓ Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto medesimo.
- ✓ Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
- ✓ Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

- ✓ Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- ✓ Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
- ✓ Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 – Responsabilità

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

Articolo 17 – Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le modalità penali di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023:

- per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi, rifiuto della rimozione senza giustificato motivo): €128,00 per ogni richiamo o diffida;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo: oltre il termine stabilito ed entro 30 minuti € 32,00;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo oltre 50 minuti dalla chiamata € 70,00;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo, oltre 90 minuti dalla chiamata: assimilato al rifiuto di eseguire la rimozione.

Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- fallimento del Concessionario o cessazione dell'attività, ad eccezione delle - ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- ricorso alla sub-concessione o cessione del contratto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione

- ✓ La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
- ✓ L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).

Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente capitolato e del relativo contratto, sarà deferita al Foro di Crotone.

Articolo 21 – Domicilio eletto

1. Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale all'indirizzo pec che sarà indicato dal medesimo in sede di stipula del contratto.

Articolo 22 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36.